CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0007223 - 14/06/2016
USCITA
Allegati : 0

FM/COO/cr

Roma, 14 GIU. 2016

Spett. le
Consiglio di Disciplina
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Alessandria
Via Legnano, n. 23
15121 Alessandria

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 177/2016 – Richiesta parere relativo a sanzione per morosità

Con riferimento al Vostro quesito dell'08.06.2016 (prot. C.n.d.c.e.c. n. 7058 del 09.06.2016), con il quale si domanda se ad un iscritto, che versi solo il 50 % della quota annuale di iscrizione all'Albo, sia applicabile la sanzione della sospensione per morosità, si osserva quanto segue.

All'assolvimento dell'obbligo contributivo si ottempera con il versamento dell'intera quota associativa, atteso che, ai sensi dell'art. 1, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale – Procedura semplificata per alcune fattispecie di illecito, "*Le procedure previste dal presente Regolamento si applicano nei procedimenti disciplinari per l'accertamento della sussistenza delle violazioni riguardanti l'obbligo ....del versamento integrale, all'Ordine territoriale, del contributo annuale di iscrizione*".

Premesso quanto sopra, l'Ordine può accettare un pagamento parziale solo nell'ipotesi in cui, per agevolare l'iscritto, abbia consentito al medesimo di poter rateizzare il versamento della quota associativa; viceversa, qualora il contributo nella misura del 50% rimanga l'unico pagamento eseguito dall'iscritto, cui non segua l'assolvimento totale dell'obbligo contributivo, tale comportamento espone il professionista all'apertura di un procedimento disciplinare finalizzato alla applicazione, a proprio carico, della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per morosità.

Con i migliori saluti

Francesca Maione

Piazza della Repubblica, 59 – 00185 Roma – Tel. +39 06478631 – Fax +39 0647863349